Il punto di vista del sistema bancario

Antonio D'Agostino
Responsabile Contenzioso Civile – Intesa Sanpaolo

Indice

1. Una forma particolare di credito ai consumatori: la cessione del quinto dello stipendio o della pensione
2. L'estinzione anticipata del finanziamento
3. La giurisprudenza dell'ABF prima della sentenza Lexitor
4. La giurisprudenza dell'ABF dopo la sentenza Lexitor
5. La giurisprudenza ordinaria dopo la sentenza Lexitor
6. Le linee difensive
7. La comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019
8. La possibile evoluzione normativa

1. Una forma particolare di credito ai consumatori: i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione

La disciplina italiana sul credito ai consumatori è contenuta nel Testo Unico Bancario (TUB) e deriva dall'attuazione della direttiva 2008/48/CE.

Secondo quanto previsto dal TUB il **contratto di credito ai consumatori** è il contratto con cui un **finanziatore professionale** concede o si impegna a concedere a un **consumatore** un **credito** sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria **per un importo compreso fra a 200 e 75.000 euro** (con alcune eccezioni - ad es. sono esclusi i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).

Le forme di credito ai consumatori più diffuse sono:

- prestito personale
- prestito finalizzato all'acquisto di beni o servizi
- carta di credito revolving
- prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o pensione

1. Una forma particolare di credito ai consumatori: i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione

Nei primi anni Dieci è emerso **un rilevante filone di contenzioso** contro le banche e gli intermediari operanti nel settore dei **prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o pensione.**

LA NORMATIVA SPECIALE SULLA CESSIONE DEL QUINTO

I **prestiti contro cessione dello stipendio** sono stati regolati inizialmente dal D.P.R. 5.1.1950 n. 180. Con il D.L. 35/2005 è stata prevista anche la cessione della **pensione**. Queste disposizioni speciali integrano le previsioni del Testo Unico Bancario in materia di credito al consumo.

Il rimborso del prestito avviene mediante la **cessione** di una quota non superiore al 20% degli emolumenti netti percepiti a titolo di stipendio o di pensione. La durata massima del prestito è dieci anni.

1. Una forma particolare di credito ai consumatori : i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione

La cessione deve essere notificata al datore di lavoro (o all'ente erogante la pensione) quale debitore ceduto: questi ha l'obbligo:

a) di trattenere la quota oggetto di cessione e versarla al finanziatore;
b) in caso di cessazione del rapporto, trattenere ogni somma maturata dal dipendente versandola al finanziatore fino a concorrenza del debito residuo.

L'erogazione del prestito avviene detraendo immediatamente dall'importo del finanziamento le imposte, gli interessi al tasso convenuto, il costo degli oneri assicurativi (rischio vita e rischio impiego), nonché l'intero ammontare degli oneri commissionali comunque denominati.

Quindi: X (importo del finanziamento) meno Y (importo degli oneri: interessi, commissioni, imposte, ecc.) = Z (importo erogato)

2. Le contestazioni sull'estinzione anticipata del finanziamento

Contestazioni sollevate da clienti che, avendo estinto anticipatamente il finanziamento, chiedono il rimborso della parte non maturata degli oneri addebitati al momento dell'erogazione.

Le contestazioni sono motivate prevalentemente in base alla asserita illegittimità delle clausole contrattuali in materia di estinzione anticipata, che spesso limitano (e talvolta in passato escludevano del tutto) il rimborso a favore del cliente.

La normativa è essenzialmente la seguente:

- **Art. 125 sexies T.U.B.**
- Disposizioni della Banca d'Italia 29.7.2009
- Comunicazione della Banca d'Italia 10.9.2009
- Comunicazione della Banca d'Italia 7.4.2011

2. L'estinzione anticipata del finanziamento

Art. 125 sexies T.U.B.

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto

Nella prassi si distinguono due tipologie di costi:

- ***«up front»*** relativi ad attività preliminari o contestuali alla stipula del contratto (ad es. spese di istruttoria, spese di perizia, commissioni agenziali)
- ***«recurring»*** che maturano nel corso del rapporto (ad es. copertura assicurativa, spese amministrative)

2. L'estinzione anticipata del finanziamento

La **Comunicazione della Banca d'Italia del 10.11.2009** (*Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori*) stigmatizzava la prassi di alcuni intermediari di indicare cumulativamente nei contratti di finanziamento l'importo delle spese, «*non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati*».
Tale prassi comportava «*la difficoltà per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione*».

Conseguentemente, Banca d'Italia richiamava gli operatori a evidenziare nei contratti e nei fogli informativi «*una chiara indicazione delle diverse componenti di costo… **enucleando** in particolare **quelle soggette a maturazione nel corso del tempo** (a titolo di esempio, gli interessi… le spese di gestione e incasso…)*».

2. L'estinzione anticipata del finanziamento

Nella successiva **Comunicazione del 7.4.2011**, la Banca d'Italia prendeva atto dell'impegno degli intermediari «*a migliorare i documenti di trasparenza, attraverso la chiara ripartizione delle commissioni percepite anticipatamente dagli intermediari tra quote up-front e recurring*».

La Banca d'Italia comunque sollecitava «*la generalità degli intermediari attivi nel comparto della CQS a: (…) e) definire correttamente – in linea con le nuove disposizione sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni* ***up-front*** *e* ***recurring****, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo*».

A seguito di tali Comunicazioni della Banca d'Italia molti operatori hanno rivisto i propri schemi contrattuali per adeguarli alle indicazioni ivi contenute.

3. La giurisprudenza dell'ABF prima della sentenza Lexitor

Gran parte del contenzioso in materia di estinzione anticipata della cessione del quinto si svolge di fronte all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Prima del 2014 i singoli Collegi dell'ABF avevano espresso orientamenti discordanti ed è quindi intervenuto il **Collegio di Coordinamento** per stabilire la corretta distinzione fra oneri *up-front* e oneri *recurring* e sulla rispettiva regolazione.

Cos'è il Collegio di Coordinamento dell'ABF?

Il Collegio di Coordinamento decide i ricorsi su questioni di particolare importanza oppure quelle che hanno generato - o possono generare - orientamenti differenti tra i sette Collegi territoriali.
Il Collegio di Coordinamento stabilisce il principio di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire. Se ritengono di discostarsi, i Collegi territoriali devono indicare i motivi del disallineamento.

3. La giurisprudenza dell'ABF prima della sentenza Lexitor

Decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6167 del 2014

- Il contratto deve distinguere in modo chiaro fra oneri *recurring* (finalizzati a remunerare attività svolte durante la durata del finanziamento) e oneri *up front* (finalizzati a remunerare attività svolte prima o all'atto dell'erogazione)
- in caso di rimborso anticipato solo gli oneri *recurring* devono essere restituiti, per la quota relativa alla parte di finanziamento non rimborsata
- **se gli oneri non sono chiaramente distinti fra *up front* e *recurring*, devono essere tutti considerati *recurring* (e quindi rimborsati al cliente in caso di estinzione anticipata)**

➔ **SE LA RIPARTIZIONE È CHIARA I COSTI UP FRONT NON VANNO RESTITUITI**

- in assenza di altri criteri contrattuali validi, la quota da rimborsare al cliente va calcolata secondo **il criterio lineare (o *pro rata temporis*).**

4. La giurisprudenza dell'ABF dopo della sentenza Lexitor

Per anni i Collegi territoriali dell'ABF si sono allineati all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento.

A seguito della sentenza Lexitor viene nuovamente chiamato a pronunciarsi il Collegio di Coordinamento

Il Collegio di Palermo il 16.9.2019 rimette al Collegio di Coordinamento la decisione di un ricorso poiché la sentenza Lexitor "***sembra avere enunciato un principio di diritto diverso e incompatibile con il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario*** *circa la rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), per ciò stesso generando una questione di particolare importanza foriera di possibili orientamenti difformi dei Collegi territoriali*".

Il Collegio di Coordinamento si esprime con la decisione n. 26525 del 2019.

4. La giurisprudenza dell'ABF dopo della sentenza Lexitor

La decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525 del 2019

- L'art.125 sexies TUB, dal punto di vista letterale, appare fedelmente riproduttivo dell'art.16 della Direttiva. Non può attribuirsi significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "pari" a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che "comprende" le medesime voci.

Articolo 16 della Direttiva	Articolo 125-sexies TUB
Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto	1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, **pari** all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto

4. La giurisprudenza dell'ABF dopo della sentenza Lexitor

La decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525 del 2019

- Sia la Direttiva sia l'art. 125 sexies TUB, utilizzano una formula espressiva che, **sul piano strettamente letterale**, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei **costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto** contrattuale (commissioni e oneri **recurring**)
- Tuttavia, per le ragioni enunciate dalla CGUE **(interpretazione teleologica),** la riduzione si estende ai **costi up front**, pur essendo indipendenti dalla durata del contratto.
- L'art.125 sexies, integrando la esatta attuazione dell'art. 16 della Direttiva, va applicato nel senso indicato dalla sentenza Lexitor: come se dicesse (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che **il diritto alla riduzione del costo del credito** in caso di anticipata estinzione **coinvolge anche i costi up front,** al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi.

4. La giurisprudenza dell'ABF dopo della sentenza Lexitor

La decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525 del 2019

QUALE CRITERIO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI UP FRONT?

Si tratta di aspetto non trattato nella sentenza Lexitor

- Si applica il criterio previsto nel contratto, purché basato su un principio di proporzionalità.
- In mancanza, il criterio è determinato in via integrativa secondo equità
- **Il criterio preferibile è quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato),** costituendo essi la principale voce del costo totale del credito
- Per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicano gli orientamenti consolidati dell'ABF.

4. La giurisprudenza dell'ABF dopo della sentenza Lexitor

LE DECISIONI DEI SINGOLI COLLEGI

Collegi di Milano, Torino, Bologna, Napoli, Bari e Palermo
Da subito applicano i principi espressi dal Collegio di Coordinamento:
- ai fini della riduzione si tiene conto di tutti i costi addebitati al cliente;
- la riduzione dei costi upfront è calcolata secondo il criterio del costo ammortizzato

Collegio di Roma
Inizialmente si discosta dai principi espressi dal Collegio di Coordinamento
- non tiene conto dei costi per i quali sia provato che l'intermediario li abbia corrisposti a terzi (ad esempio, compenso per l'attività di intermediazione)
- per tutti i costi la riduzione è calcolata con il criterio lineare

Successivamente "per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF"
- include nei costi da ridurre anche quelli corrisposti a terzi
- si applica sempre il criterio del costo ammortizzato .

5. La giurisprudenza ordinaria dopo della sentenza Lexitor

Il quadro generale

Non ancora è rilevabile un orientamento prevalente.

Sono state emesse diverse **decisioni sfavorevoli agli intermediari**. Molte di queste sentenza sono di giudici di pace, che però spesso si limitano a una generica adesione al principio dettato dalla sentenza Lexitor, senza una approfondita analisi motivazionale.

Vi sono state però anche diverse **decisioni favorevoli**.

Nelle prossime slide esamineremo alcune di queste decisioni.

5. La giurisprudenza ordinaria dopo della sentenza Lexitor

Fra le decisioni sfavorevoli va segnalata quella del **Tribunale di Torino del 23.4.2020 n. 1434**, che riprende le argomentazioni del Collegio di Coordinamento ABF:

- **l'argomento dei limiti all'efficacia diretta "orizzontale" della direttiva è inconcludente**; è la norma interna a essere fonte di diritti/obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole

- **l'art. 125-sexies costituisce trasposizione pressoché letterale dell'art. 16 par. 1,** con un'unica variante lessicale. Fuori contesto, la variante non è priva di apprezzabile significato ma nel contesto specifico quest'argomento logico verbale non conduce a risultati differenti

- peraltro, qualunque argomento letterale finisce per essere scarsamente persuasivo: **la Corte di Giustizia non ha tratto la propria conclusione da argomenti di tipo logico verbale**; ha dato atto dell'impossibilità di un'interpretazione soddisfacente "soltanto sulla base del tenore letterale" e **ha usato un argomento teleologico**, valorizzando gli "obiettivi perseguiti dalla normativa"

- **la sostanziale continuità di significato tra l'art. 16 della direttiva e l'art. 125-sexies TUB rende necessario recepire l'interpretazione indicata dalla Corte di Giustizia.**

5. La giurisprudenza ordinaria dopo della sentenza Lexitor

Fra le decisioni **favorevoli agli intermediari** meglio motivate:

Tribunale di Napoli n. 10489 del 22.11.2019

La direttiva UE 2008/48 non è self executing, tanto che è stato necessario l'intervento interpretativo della Corte di Giustizia; in ogni caso, **una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati**

Alla luce della sentenza Lexitor, l'Italia non ha correttamente trasposto la Direttiva 2008/48 UE, ma tale situazione può dar luogo solo a responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione della Direttiva, che comunque non sarebbe direttamente applicabile nei rapporti tra privati.

Tribunale di Torino del 29 giugno 2020

L'osservanza delle istruzioni della Banca d'Italia comporta la legittimità dell'operato della banca in quanto porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge e "la ritenuta illegittimità delle direttive della Banca d'Italia porrebbe la Banca in una condizione obiettivamente inesigibile"

6. Le linee difensive

(i) **Il principio dell'"interpretazione conforme"**

In base al principio di "interpretazione conforme" i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare le norme del proprio ordinamento in modo da renderle coerenti con le disposizioni europee.

Tuttavia, come rilevato dalla Corte UE, tale obbligo "***trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale***" (sentenza Smith - C-12/17).

L'interpretazione conforme deve ritenersi esclusa (non solo quando si ponga in antitesi rispetto al testo della norma) anche nei casi in cui il testo in astratto consenta più interpretazioni (di cui una conforme alla norma UE), ma alla luce dei principi dell'ordinamento nazionale l'interprete debba necessariamente privilegiare una determinata lettura rispetto ad altre in astratto possibili.

6. Le linee difensive

(ii) **L'art. 125 sexies TUB non è suscettibile di interpretazione conforme**

Come riconosciuto dalla stessa sentenza Lexitor l'art.16, par.1 della Direttiva 2008/48 nella **versione italiana** (a differenza delle altre versioni di altri paesi) sembra interpretabile nel senso di limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi oggettivamente dipendenti dalla durata residua del contratto (quindi solo quelli recurring).

L'art. 125 sexies TUF riprende ed esplicita ancoro di più **l'esclusione dei costi up-front** dalla riduzione dovuta in caso di estinzione anticipata del rapporto: questa lettura della norma ha trovato **conferma**:

- nella costante prassi delle autorità nazionali di vigilanza,
- nella univoca interpretazione dell'Arbitro Bancario Finanziario,
- nonché nel costante e uniforme orientamento della giurisprudenza ordinaria.

6. Le linee difensive

(ii) **L'art. 125 sexies TUB non è suscettibile di interpretazione conforme**

Ciò è confermato anche dall'art. **6 bis del d.p.r. 180/1950 sulla cessione del quinto** (inserito nel 2012), secondo cui la Banca d'Italia è delegata a emanare disposizioni volte tra l'altro a:

> *rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di* ***distinguere*** *le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché* ***gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto***

Quindi anche secondo questa norma vi sono oneri che non sono da restituire al cliente in caso di estinzione anticipata.

6. Le linee difensive

(ii) L'art. 125 sexies TUB non è suscettibile di interpretazione conforme

In conclusione:

- l'art. 125 sexies TUB non prevede fra le sue possibili interpretazioni quella che include i costi up-front fra quello soggetti a restituzione;
- **la norma è univoca nell'escludere i costi up-front da quelli soggetti a restituzione**; lo conferma la costante interpretazione e applicazione datane dalla Banca d'Italia e dalla giurisprudenza
- se il diritto nazionale è univoco nella sua portata precettiva, e l'art. 125 sexies lo è, **esso non potrà essere (re)interpretato dal giudice per allinearlo alle diverse previsioni di una direttiva europea.**

6. Le linee difensive

(ii) **L'art. 125 sexies TUB non è suscettibile di interpretazione conforme**

In conclusione (segue):

- in tali situazioni, **i rapporti inter-privatistici restano disciplinati dalle sole norme nazionali, ancorché confliggenti con le disposizioni della direttiva**;
- i soggetti privati eventualmente pregiudicati dalla applicazione delle norme nazionali confliggenti con la direttiva hanno la possibilità di chiedere un ristoro per equivalente, proponendo **una azione di risarcimento nei confronti delle autorità nazionali;**
- **tale possibilità è esclusa** tuttavia in situazioni in cui la norma UE violata non ha un contenuto precettivo chiaro e si presta, anzi, a diverse e divergenti interpretazioni, come nel caso di specie.

6. Le linee difensive

(iii) **Tutela dell'affidamento e la certezza giuridica con riferimento ai rapporti pre-Lexitor**

- al momento della stipula dei contratti il creditore aveva potuto escludere **in buona fede** la riduzione dei costi up front, facendo affidamento sia sulla formulazione testuale dell'art. 125-sexies TUB, sia sulla costante applicazione degli organi nazionali competenti;

- in presenza di tali circostanze, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento riconosciuti dalla stessa Corte di Giustizia UE richiedono che, in caso di estinzione anticipata, sia data applicazione al contratto (che nel nostro caso non contempla la riduzione dei costi suddetti).

7. La comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019

Alla luce della sentenza Lexitor il 4.12.2019 la Banca d'Italia ha comunicato delle "linee orientative" e "*si aspetta che tali linee - delle quali terrà conto nello svolgimento dell'azione di controllo - costituiscano un punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori*".

Nuovi contratti di credito ai consumatori

In caso di rimborso anticipato la riduzione del costo totale del credito deve includere tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.
È opportuno ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel Tasso Annuo Nominale la gran parte o tutti gli oneri del finanziamento, incluso il compenso per l'intermediazione (cd. schemi Tutto TAN); tali schemi assicurano in modo più agevole, che la riduzione tenga conto di tutti i costi.

7. La comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019

Rimborso anticipato di finanziamenti in essere

La riduzione del costo totale del credito va calcolata includendo tutti i costi, escluse le imposte.

Quanto ai costi indicati nei contratti come up front, la Banca d'Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà comunque trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad es. lineare oppure costo ammortizzato)

7. La comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019

Considerato che:

- le analisi legali svolte avevano concluso nel senso della efficacia ex nunc della decisione Lexitor nell'ordinamento italiano e della tutela del legittimo affidamento degli intermediari
- non vi era (e non c'è ancora) un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla materia;
- nella Comunicazione sono formulati orientamenti non vincolanti

sarebbe stato possibile mantenere l'operatività in vigore al momento della comunicazione della Banca d'Italia.

Tuttavia, a quanto risulta la maggior parte degli operatori ha deciso di seguire le linee orientative dettate dalla Banca d'Italia con riguardo a:

- nuovi finanziamenti post 4.12.2019
- rimborsi anticipati di finanziamenti in essere al 4.12.2019

8. La possibile evoluzione normativa

Nell'ambito dell'iter di conversione del DL Rilancio è stato presentato il seguente emendamento

Attuale art. 125-sexies TUB	Proposta di modifica
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto	1. Il comma 1 dell'art. 125 - sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 è modificato come segue: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito **che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti"** 2. **La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento.** Le disposizioni di cui all'art. 125- sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data.

8. La possibile evoluzione normativa

La nuova norma è in linea con il principio generale di **proporzionalità** (punto 34 - sentenza Lexitor), secondo cui occorre contemperare **i diversi interessi delle parti**: si prevede infatti che dal costo totale del credito siano esclusi le imposte e i **costi corrisposti a terzi**.

Questa esclusione risulta in linea con le motivazioni della sentenza Lexitor, basate in particolare sul rischio che gli intermediari stabiliscano arbitrariamente quali siano i costi up front addebitabili ai clienti e il relativo importo; **tale rischio non sussiste per quei costi che non sono la risultante di una decisione unilaterale dell'intermediario, bensì derivano da dinamiche negoziali intercorse con terzi** (ad esempio, commissioni di distribuzione o perizie).

Per evitare dubbi interpretativi, il comma 2 precisa che **la modifica produce effetti solo pro futuro**, e non sui rapporti pregressi che restano regolati dalla normativa previgente, in coerenza con il principio del legittimo affidamento